



# *Ministero della Marina Mercantile*

DIREZIONE GENERALE DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRAFFICO MARITTIMO

N. 12/1990

VISTO l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

VISTI gli artt. 15, 55 e 191 del Regolamento per la Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con D.P.R. 14 novembre 1972, n. 1154;

VISTO il DM 10 novembre 1989 con il quale il Dirigente Generale Dott. Giovanni LEARDI è delegato a firmare la dichiarazione di "Tipo Approvato" di cui all'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616 sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

VISTA la domanda della Società Veleria San. Giorgio Sud con sede in S. Cristina D'Aspromonte (RC), Via Aspromonte 32 intesa ad ottenere la dichiarazione di "Tipo Approvato" per l'apparecchio galleggiante di salvataggio denominato "AGADIS" da 4, 8 e 12 persone;

CONSIDERATO che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro Italiano Navale hanno avuto esito positivo, come da relazione tecnica trasmessa con foglio n. 11/TAO/23512/ABE in data 16 novembre 1989;

## D E C R E T A

### ART. 1

E' dichiarato di "Tipo Approvato" l'apparecchio galleggiante di salvataggio denominato "AGADIS" da 4, 8 e 12 persone fabbricato dalla Società Veleria San Giorgio Sud sopracitata.

Il predetto apparecchio galleggiante dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati, in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo

chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

- marchio nominativo del fabbricante;
- denominazione commerciale dell'apparecchio galleggiante "AGADIS";
- numero massimo di persone che l'apparecchio galleggiante può portare : 4, 8 e 12 persone;
- altezza massima di caduta: 8 metri;
- marchio "TIPO APPROVATO MINISTERO MARINA MERCANTILE";
- numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

ART.2

Il fabbricante dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione, come prescritto dalle Regole 51 e 52 del cap. III, Emendamenti 1983, della Convenzione internazionale SOLAS 74.

Il predetto apparecchio galleggiante è soggetto ai controlli previsti dalla Regola 5 del Cap. III della Convenzione sopracitata.


Roma, 6 FEB. 1990

P. I L M I N I S T R O

IL DIRETTORE GENERALE

*deu*

*SAI*  
*GB/mr.*



*per copia conforme*  
*Federici Giancristina*